



Luogo di emissione:	Numero:	Pag. 1
Ancona	Data:	

**DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE
COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELL'IMPRESA AGRICOLA
N. 595/CSI DEL 10/08/2011**

Oggetto: Reg. (CE) n. 1234/07 modificato dal Reg. (CE) n. 491/09 – D.G.R. n. 1750/08 e s.m. e i. – Aiuto alla ristrutturazione e riconversione vigneti. Modifica al DDPF n. 466/CSI del 17/06/2011

**IL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE
COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELL'IMPRESA AGRICOLA**

- . . . -
(omissis)

- D E C R E T A -

- di modificare il decreto n. 466/CSI del 17/06/2011 ad oggetto "*Reg. (CE) n. 1234/07 modificato da Reg. (CE) n. 491/09 – D.G.R. n. 1750/08 e s.m. e i. – Aiuto alla ristrutturazione e riconversione vigneti. Documentazione per comunicazione termine lavori e richiesta collaudo opere finanziate*" sostituendone integralmente l'allegato 1 con l'allegato 1 al presente decreto di cui è parte integrante e sostanziale;
- di trasmettere il presente atto a Organismo Pagatore Agea.

Si attesta inoltre che dal presente decreto non deriva un impegno di spesa a carico della Regione Marche.

Il presente atto viene pubblicato sul BUR della Regione Marche secondo la vigente normativa.

Luogo di emissione Ancona

IL DIRIGENTE
Roberto Luciani

- ALLEGATI -

Allegato 1: Documentazione per la comunicazione del termine lavori e per la richiesta di collaudo delle opere finanziate ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 modificato da regolamento (CE) n. 491/2009 – DGR Marche n. 1750/2008 e successive modifiche e integrazioni.



Luogo di emissione:	Numero:	Pag. 2
Ancona	Data:	

INTRODUZIONE

La misura relativa alla Ristrutturazione e riconversione dei vigneti (RRV) è inserita nel Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo (PNS) del regolamento (CE) n. 1234/2007, così come modificato dal regolamento (CE) n. 491/2009 (articolo 103 *octodecies*), e del regolamento (CE) n. 555/2008 al titolo II, capo II, sezione 2.

Le disposizioni regionali di attuazione della misura in oggetto sono state adottate con D.G.R. Marche n. 1750/2008, integrata con D.G.R. Marche n. 1722/2009 e modificata per la parte degli importi erogabili con D.G.R. Marche n. 1822/2009.

Il sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti non si applica:

- al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale, così come definiti dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 555/2008 ovvero non sono finanziati reimpianti eseguiti sulla stessa particella con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di allevamento della vite;
- alle superfici vitate per le quali è stata attivata ma non conclusa la procedura di regolarizzazione ai sensi del regolamento (CE) n. 479/2008 e precedente regolamento (CE) n. 1493/99;
- alle superfici vitate che abbiano beneficiato di aiuti comunitari e/o statali e/o regionali per interventi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti nei 10 anni precedenti la presentazione della domanda;
- agli interventi finalizzati alla ristrutturazione e riconversione di vigneti per la produzione di vini da tavola.

Ai sensi della D.G.R. Marche n. 1492/2010, la Regione Marche:

- effettua, sulla base delle deleghe di Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – Organismo Pagatore (di seguito OP AGEA), lo svolgimento delle attività connesse alla gestione dell'erogazione dell'aiuto alla ristrutturazione e riconversione vigneti secondo l'allegato A alla delibera in causa;
- si avvale, per lo svolgimento di alcune attività delegate, delle competenti strutture del servizio Agricoltura forestazione e pesca - P.F. Competitività e sviluppo dell'impresa agricola (PF CSI) e Strutture Decentrate Agricoltura (SDA) - e della P.F. Controlli di secondo livello ed audit relativi ai fondi comunitari (PF CRF).

Con il presente atto si approva l'elenco dei documenti a corredo della comunicazione del termine lavori e della richiesta di collaudo opere finanziate con la misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti 2009-2013 alla luce delle disposizioni emanate da OP AGEA in applicazione del regime di aiuto comunitario introdotto dal regolamento (CE) n. 479/2008, confluito nell'OCM unica, di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007, con il regolamento (CE) n. 491/2009.

1 - Termine lavori e richiesta di collaudo

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 9, par. 1 del regolamento (CE) n. 555/2008 l'aiuto è versato previa verifica dell'esecuzione e dell'avvenuto controllo in loco delle operazioni contemplate nella domanda di aiuto, i richiedenti ammessi con domanda di aiuto a collaudo ed i beneficiari di anticipo su cauzione devono comunicare il completamento dei lavori e fare richiesta di collaudo alla SDA competente



Luogo di emissione:	Numero:	Pag.
Ancona	Data:	3

presentando apposita comunicazione di “termine lavori e richiesta di collaudo” secondo il **Modello A** in calce alle presenti disposizioni.

Alla richiesta di collaudo deve essere allegata la seguente documentazione:

- prospetto consuntivo, a firma del richiedente, dei lavori effettuati per la realizzazione delle opere finanziate, con i relativi costi;
- planimetria con l’indicazione delle particelle ristrutturate/riconvertite;
- elenco delle particelle oggetto dell’intervento con indicazione delle superfici investite per singola particella ristrutturata/riconvertita;
- originali e una copia della documentazione fiscale (consistente in fattura descrittiva dei beni e servizi acquistati), regolarmente quietanzata, giustificativa delle spese sostenute per l’acquisto dei mezzi tecnici e dei servizi extra aziendali. Sono ammessi pagamenti in contanti fino all’importo di 500,00 €. Per le barbatelle documentazione attestante l’impiego di materiale certificato prodotto nel rispetto del decreto MIPAAF 8 febbraio 2005. Gli originali, previo annullamento con timbro regionale, vengono riconsegnati al richiedente;
- prospetto riepilogativo di tutte le fatture presentate riportante il numero, la data e la descrizione dei beni e/o servizi acquistati;
- dichiarazione di responsabilità in merito alle eventuali operazioni eseguite in proprio ed alla descrizione dei mezzi aziendali utilizzati (redatta secondo il **Modello B** in calce alle presenti disposizioni);
- comunicazione di avvenuto reimpianto;
- impegno a conservare agli atti tutta la documentazione fiscale relativa all’intervento finanziato per almeno 10 anni (secondo il **Modello C**).

Una volta acquisita tutta la documentazione inerente la richiesta di collaudo, questa viene registrata a cura della SDA competente con apposita procedura informatica su portale SIAN.

Se la documentazione è incompleta, prima di procedere all’inserimento sul portale, la SDA competente chiede al beneficiario, a mezzo lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, spedita entro 30 giorni lavorativi successivi alla data di acquisizione della comunicazione di termine lavori, di provvedere al completamento della documentazione mancante entro un periodo massimo di 15 giorni dal ricevimento della raccomandata.

Le richieste di collaudo riferite a domande di aiuto con pagamento a collaudo devono essere presentate alla SDA competente entro 10 giorni lavorativi dal termine dei lavori e comunque non oltre il termine fissato dalla comunicazione di finanziabilità da parte della PF CSI.

Le richieste di collaudo riferite a domande di aiuto pagate in anticipo su cauzione devono essere presentate alla SDA competente entro 15 giorni lavorativi dal termine dei lavori e comunque entro il 31 luglio della seconda campagna successiva a quella cui fa riferimento il pagamento, così come previsto dall’art. 9, par. 2 del regolamento (CE) n. 555/2008.

L’azienda è tenuta ad aggiornare il fascicolo aziendale e la propria posizione allo schedario viticolo di cui al regolamento (CE) n. 436/2009 in riferimento alle variazioni apportate a seguito della realizzazione dell’impianto finanziato.

La mancata presentazione della richiesta di accertamento finale dei lavori eseguiti, entro i termini sopra descritti, comporta:



Luogo di emissione:	Numero:	Pag.
Ancona	Data:	4

- per le domande con pagamento a collaudo: la non erogazione dell'aiuto comunitario, tenuto conto che l'amministrazione non è stata messa in grado di poter eseguire un adempimento previsto come obbligatorio ai fini del pagamento dell'aiuto;
- per le domande con pagamento anticipato: la pronuncia di decadenza dell'aiuto e se del caso l'incameramento della garanzia connessa.

In tal caso la SDA competente comunica ai richiedenti con domanda di pagamento a collaudo ed ai beneficiari pagati in via anticipata su cauzione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, secondo un modello predisposto dall'OP AGEA, spedita entro 30 giorni lavorativi successivi al superamento di detti termini, l'avvio del procedimento di revoca dell'atto di concessione (atto di revoca dell'atto di concessione), chiedendo ai beneficiari pagati in via anticipata su cauzione il rimborso, entro un periodo massimo di 30 giorni dall'avviso di pagamento, dell'importo dell'anticipo non riconoscibile all'aiuto maggiorato del 20% (percentuale di cauzione) seguendo la procedura di "denuncia di sinistro" indicata nel successivo punto 5. Qualora invece la motivazione della mancato riconoscimento all'aiuto dell'anticipo versato sia da ricondursi ad errore dell'Amministrazione (erronea erogazione), ai fini dello svincolo della garanzia, l'azienda contraente è tenuta a rimborsare l'importo dell'anticipo erroneamente erogato maggiorato degli interessi legali maturati dalla data di notificazione all'agricoltore dell'obbligo di restituzione sino alla data del rimborso degli importi dovuti.

La SDA competente registra a sistema i dati della revoca dell'atto di concessione e della denuncia di sinistro con apposita procedura su portale SIAN.

Decorsi tali termini trasmette gli esiti alla PF CSI.

2 - Consuntivo e controllo di eleggibilità della spesa

La modalità di erogazione dell'aiuto avviene in via forfetaria secondo le tabelle di analisi dei costi di cui alla D.G.R. Marche n. 1750/2008. L'importo medio del sostegno ammissibile per ettaro è pari a:

- 8.600,00 € per la campagna 2008/2009;
- 9.500,00 € per le campagne 2009/2010 e 2010/2011.

L'aiuto può essere erogato in via anticipata previa costituzione di cauzione pari al 120% dell'aiuto concesso o a collaudo, secondo quanto indicato in domanda.

Ai fini del controllo della spesa sostenuta, in riferimento al disposto dell'art. 103 *octodecies*, par. 6 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio,

"Il contributo comunitario ai costi effettivi della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti non supera il 50 %. Nelle regioni classificate come regioni di convergenza a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006, il contributo comunitario alle spese di ristrutturazione e di riconversione non supera il 75%".

Sono considerate eleggibili le spese sostenute a decorrere dalla data di approvazione anche provvisoria della domanda di aiuto, ad eccezione delle spese sostenute per l'acquisto di materiali (pali, barbatelle, fili, ecc.) la cui eleggibilità decorre dalla data di presentazione della domanda.

Gli interventi delle domande a collaudo devono essere realizzati e l'esecuzione di tutte le opere deve essere completata nell'ambito della campagna viticola in cui è stata presentata la domanda di contributo. In caso di domanda a collaudo non sono considerate eleggibili al sostegno comunitario le spese effettuate successivamente al termine del 31 luglio della campagna viticola di presentazione della domanda.



Luogo di emissione:	Numero:	Pag. 5
Ancona	Data:	

In caso di pagamento anticipato dell'aiuto è obbligatoria l'esecuzione di tutte le operazioni ammesse a sostegno entro il 31 luglio della seconda campagna viticola successiva alla campagna di pagamento dell'aiuto (con riferimento all'esercizio finanziario). In attuazione del disposto regolamentare previsto dall'art. 9, par. 2 del regolamento (CE) n. 555/2008, per le domande di aiuto pagate in anticipo su cauzione non sono considerate eleggibili al sostegno comunitario le spese effettuate oltre il 31 luglio della seconda campagna successiva a quella cui fa riferimento il pagamento (termine ultimo per fornire prova della realizzazione delle opere).

In presenza di comprovate cause di forza maggiore che impediscono all'azienda di completare i lavori entro i termini previsti al precedente punto, l'azienda può fare richiesta di proroga del termine lavori.

In caso di forza maggiore, ai fini dello svincolo, il rimborso può essere limitato all'importo dell'anticipo non riconoscibile all'aiuto purché la notifica dell'evento alla SDA avvenuta entro 30 giorni dal giorno in cui l'interessato ne ha avuto conoscenza, ed il rimborso dell'anticipo sia avvenuto entro i 30 giorni successivi alla richiesta dell'amministrazione. Qualora non sussistano queste due condizioni l'importo da rimborsare ai fini dello svincolo è pari all'importo dell'anticipo non riconoscibile all'aiuto maggiorato del 20%

Sono previste deroghe a tali termini in attuazione dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere a) e b) del citato regolamento (CE) n. 555/2008 e secondo le disposizioni regionali di cui alla D.G.R. Marche n. 1722/2009, nei seguenti casi:

- a) le superfici interessate rientrano in zone che hanno subito una calamità naturale riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro interessato;
- b) un organismo riconosciuto dallo Stato membro interessato ha attestato l'esistenza di problemi sanitari relativi al materiale vegetale che impediscono la realizzazione delle operazioni programmate.

Inoltre, fatte salve le effettive circostanze da prendere in considerazione nei singoli casi, possono essere riconosciute, in particolare, le seguenti cause di forza maggiore o circostanze eccezionali:

- a) decesso del beneficiario;
- b) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) espropriazione di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno;

Come definito nella Comunicazione C(88) 1696 della Commissione Europea, ulteriori casi di forza maggiore devono essere intesi nel senso di "circostanze anormali, indipendenti dall'operatore, e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici, malgrado la miglior buona volontà". Il riconoscimento di una causa di forza maggiore, come giustificazione del mancato rispetto degli impegni assunti, costituisce "un'eccezione alla regola generale del rispetto rigoroso della normativa vigente e va pertanto interpretata ed applicata in modo restrittivo".

Per le fatture viene considerato l'importo fatturato dei beni e dei servizi extra aziendali al netto dell'IVA.

In caso di dichiarazione di responsabilità per operazioni eseguite in proprio, viene preso a riferimento il prezzario approvato con D.G.R. Marche n. 1750/2008 (Scheda 2 dell'allegato A alla deliberazione).

Per quanto non riportato nel prezzario della D.G.R. Marche n. 1750/2008 viene preso in riferimento il Prezzario ufficiale della Regione Marche in materia di lavori pubblici adottato con D.G.R. Marche n. 1032 del 28/06/2010 e pubblicato sul sito internet www.operepubbliche.marche.it. In tal caso il **Modello B - parte 2** viene compilato in relazione alle voci di costo interessate.



Luogo di emissione:	Numero:	Pag.
Ancona	Data:	6

Qualora dalla descrizione il mezzo utilizzato non risulti idoneo all'operazione eseguita, ai fini del controllo della spesa, la valutazione verrà considerata in negativo.

La documentazione fiscale, e l'eventuale documentazione comprovante i lavori effettuati in proprio, sono utilizzate ai fini della eleggibilità della spesa, per la verifica che il contributo comunitario per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, da versare nei casi di domande a collaudo, ovvero da riconoscere all'aiuto nei casi di domande pagate in via anticipata, non superi il 50% rispetto alle spese di ristrutturazione e di riconversione effettivamente sostenute.

Sono ammessi pagamenti in contanti fino all'importo di 500,00 €.

Qualora il contributo comunitario pagato risultasse superiore ai limiti sopra indicati, la SDA competente provvede, secondo la procedura della "denuncia di sinistro" di cui al successivo punto 5, a richiedere alle aziende il rimborso dell'importo dell'anticipo non riconoscibile all'aiuto maggiorato del 20% (percentuale di cauzione) (conguaglio finale per economie di spesa).

La restituzione delle somme per economia di spesa è sempre dovuta anche in caso di realizzazione totale delle superfici previste in domanda di aiuto.

In assenza totale di eleggibilità della spesa la domanda non è ammissibile all'aiuto.

In tal caso la SDA competente comunica ai richiedenti con domanda di pagamento a collaudo ed ai beneficiari pagati in via anticipata su cauzione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, secondo un modello predisposto dall'OP AGEA, spedita entro 30 giorni lavorativi successivi al superamento di detti termini, l'avvio del procedimento di revoca dell'atto di concessione (atto di revoca dell'atto di concessione), chiedendo ai beneficiari pagati in via anticipata su cauzione il rimborso, entro un periodo massimo di 30 giorni dall'avviso di pagamento, dell'importo dell'anticipo non riconoscibile all'aiuto maggiorato del 20% (percentuale di cauzione), seguendo la procedura di "denuncia di sinistro" indicata nel successivo punto 5. Qualora invece la motivazione della mancato riconoscimento all'aiuto dell'anticipo versato sia da ricondursi ad errore dell'Amministrazione (erronea erogazione), ai fini dello svincolo della garanzia, l'azienda contraente è tenuta a rimborsare l'importo dell'anticipo erroneamente erogato maggiorato degli interessi legali maturati dalla data di notificazione all'agricoltore dell'obbligo di restituzione sino alla data del rimborso degli importi dovuti

La SDA competente registra a sistema i dati della revoca dell'atto di concessione e della denuncia di sinistro con apposita procedura su portale SIAN.

Decorsi tali termini trasmette gli esiti alla PF CSI.

3 - Controllo amministrativo della richiesta di collaudo e attivazione del controllo in loco

Consiste nella verifica dei documenti tecnico-amministrativi (verbali di controllo, fatture, etc.) ai fini del rispetto degli impegni e dei criteri di ammissibilità definiti dalla normativa comunitaria, nazionale e dalle disposizioni regionali.

Con la comunicazione di fine lavori e richiesta di collaudo, il beneficiario conferma alla SDA competente gli impianti realizzati secondo quanto già previsto in domanda di aiuto (allegato 2 della domanda), ovvero comunica il dettaglio di eventuali ultime variazioni effettuate.

La SDA competente provvede a registrare a sistema l'elenco dei vigneti realizzati confermando le opere e superfici previste nella domanda di aiuto o acquisendo le eventuali variazioni comunicate dal



Luogo di emissione:	Numero:	Pag.
Ancona	Data:	7

beneficiario con la richiesta di collaudo e riportando tutti i dettagli delle informazioni già richieste con l'allegato 2 di domanda.

In tale fase, la SDA competente, dopo aver valutato e verificato l'ammissibilità delle ultime varianti effettuate in ordine a quelle previste come ammissibili dalla normativa comunitaria e nazionale nonché dalle disposizioni regionali, procede ad eseguire controlli minimi sulle superfici utilizzate quali, in particolare:

- che le particelle dove sono stati effettuati i lavori siano nella disponibilità dell'azienda (fascicolo aziendale);
- che le nuove particelle dove sono stati effettuati i lavori risultano possedere gli stessi requisiti di ammissibilità delle particelle sostituite.

La competente struttura regionale entro 30 giorni lavorativi successivi alla data di acquisizione della comunicazione di termine lavori o del suo completamento registra a sistema gli esiti della verifica tecnico-amministrativa attivando in tal modo, qualora gli esiti siano positivi, i controlli *in loco* per il collaudo delle opere eseguite.

In presenza di opere e/o particelle totalmente o parzialmente non ammissibili all'aiuto la SDA competente acquisisce a sistema l'esito negativo del controllo e non attiva il controllo *in loco* ai fini dell'erogazione dell'aiuto, dando seguito alle procedure di cui al successivo punto 5.

4 - Controlli in loco a collaudo delle opere

La Regione Marche effettua i controlli in loco sul 100% delle richieste di collaudo presentate.

L'attività è svolta dalla PF CRF che provvede, con propria strumentazione e in collaborazione con la SDA competente per territorio, alla misurazione in campo delle superfici impiantate. La PF CRF trasferisce su SIAN gli esiti delle misurazioni secondo le disposizioni di AGEA Coordinamento ACIU.2011.143 del 17/02/2011 e ACIU.2009.1415 del 03/11/2009 con particolare riferimento all'utilizzo della strumentazione GPS prevista dal documento di lavoro della Commissione UE A/16864/2008 e OP AGEA.

A seguito dei collaudi la Regione Marche è tenuta all'aggiornamento dei dati di dettaglio dei vigneti realizzati nell'ambito del SIGC-Schedario viticolo e a riportare gli esiti del collaudo sugli applicativi preposti sul portale SIAN.

In riferimento alle domande di aiuto pagate in via anticipata la Regione Marche rende disponibili sul SIAN gli esiti dei collaudi eseguiti entro 5 mesi dalla presentazione della richiesta di collaudo da parte dei beneficiari, ai fini della richiesta di svincolo delle garanzie.

La verifica in loco ed i relativi esiti istruttori vengono documentati dalla PF CRF da apposito verbale di controllo, approvato con propri atti, e gli esiti vengono registrati sul portale SIAN sempre dalla PF CRF.

Nel corso del collaudo i nuovi vigneti vengono sottoposti alla:

a) misurazione in campo con doppia metodologia:

1. per quanto riguarda il rispetto delle superfici da realizzare e il controllo del potenziale produttivo, la misura di controllo considerata è quella prevista dal DM del 26 luglio 2000 e DM 16 dicembre 2010;



Luogo di emissione:	Numero:	Pag. 8
Ancona	Data:	

2. per quanto riguarda la superficie per la quale è riconosciuto l'aiuto oggetto della domanda di aiuto presentata, la misurazione viene effettuata con riferimento ai criteri previsti dall'art. 75 del regolamento (CE) n. 555/2008.

- b) verifica di accertamento delle caratteristiche tecniche previste nelle disposizioni regionali (sesto d'impianto, numero ceppi per ettaro, tipologia dei pali-fili e accessori, eventuale idoneità alla meccanizzazione totale o parziale, ecc.).

Nel caso in cui l'esito dei controlli in loco risulti parzialmente o totalmente negativo a causa di differenze di superfici tra la pagata e la realizzata, riconoscibile all'aiuto ai sensi dell'art. 75 del regolamento (CE) n. 555/2008, e/o di non conformità delle opere realizzate in riferimento ai requisiti previsti nelle disposizioni regionali, la SDA competente e la PF CRF procedono a convocare le aziende coinvolte per acquisire verbale in contraddittorio, ai fini della chiusura del procedimento.

In caso di esito negativo, anche parziale, la SDA competente comunica agli interessati, a mezzo lettera raccomandata, con avviso di ricevimento secondo un modello che sarà predisposto dall'OP AGEA, spedita entro 30 giorni lavorativi successivi alla data di acquisizione del verbale in contraddittorio, l'avvio del procedimento di revoca dell'atto di concessione, chiedendo altresì ai beneficiari pagati in via anticipata su cauzione il rimborso, entro un periodo massimo di 30 giorni dall'avviso di pagamento, dell'importo dell'anticipo non riconoscibile all'aiuto maggiorato del 20% (percentuale di cauzione), seguendo la procedura di "denuncia di sinistro" di cui al successivo punto 5. Qualora invece la motivazione della mancato riconoscimento all'aiuto dell'anticipo versato sia da ricondursi ad errore dell'Amministrazione (erronea erogazione), ai fini dello svincolo della garanzia, l'azienda contraente è tenuta a rimborsare l'importo dell'anticipo erroneamente erogato maggiorato degli interessi legali maturati dalla data di notificazione all'agricoltore dell'obbligo di restituzione sino alla data del rimborso degli importi dovuti.

La SDA competente registra a sistema i dati della revoca dell'atto di concessione e della denuncia di sinistro con apposita procedura su portale SIAN.
Decorsi tali termini trasmette gli esiti alla PF CSI.

5 – Denuncia di sinistro

Per avere effetto di denuncia di sinistro, interruttiva cioè dei termini di scadenza della garanzia, la nota con cui viene fatta richiesta al beneficiario contraente di rimborso dell'indebito, corredata degli esatti riferimenti identificativi della garanzia, deve essere trasmessa per conoscenza al fideiussore cui deve pervenire entro la data di validità della garanzia medesima.

A tal fine la SDA competente con nota indirizzata al beneficiario contraente, e per conoscenza all'indirizzo dell'Ente garante emittente (per le Assicurazioni è quello della Direzione Generale, mentre per le Banche è quello dell'Agenzia emittente) ed all'OP AGEA – Ufficio Sviluppo Rurale, Via Palestro 81 00185 Roma – e trasmessa a mezzo lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, spedita entro 30 giorni lavorativi successivi alla data di rilevamento dell'indebito, chiede al beneficiario medesimo il rimborso, entro un periodo massimo di 30 giorni dall'avviso di pagamento, dell'importo dell'anticipo non riconoscibile all'aiuto maggiorato del 20% (percentuale di cauzione). Qualora invece la motivazione della mancato riconoscimento all'aiuto dell'anticipo versato sia da ricondursi ad errore dell'Amministrazione (erronea erogazione), ai fini dello svincolo della garanzia, l'azienda contraente è tenuta a rimborsare l'importo dell'anticipo erroneamente erogato maggiorato degli interessi legali



Luogo di emissione:	Numero:	Pag. 9
Ancona	Data:	

maturati dalla data di notificazione all'agricoltore dell'obbligo di restituzione sino alla data del rimborso degli importi dovuti.

6- Disposizioni finali e di coordinamento

Relativamente ad eventuali ulteriori o diverse procedure e/o tempistiche inerenti le procedure trattate nel presente atto si rimanda, per quanto di competenza, a specifiche disposizioni di OP AGEA in corso di emanazione.

Le disposizioni contenute nel presente atto, relative alla gestione delle suddette fasi e alla tempistica saranno adeguate alle future disposizioni di OP AGEA mediante atto del dirigente della P.F. Competitività e sviluppo dell'impresa agricola.

Per quanto non specificatamente indicato nel presente provvedimento si deve fare riferimento alla normativa comunitaria vigente, alle disposizioni nazionali e regionali di attuazione.



Luogo di emissione: Ancona	Numero:	Pag. 10
	Data:	

Modello A

Comunicazione termine lavori e richiesta di collaudo opere di Ristrutturazione e riconversione vigneti ai sensi del Reg. (CE) n. 1234/2007 e s.m. e i.

Ditta _____
CUAA _____
Via _____ n. _____
Cap _____ Comune _____ (Prov. _____)
Telefono _____

Alla SDA di _____
Via _____, n. _____
Cap _____ Comune _____ (Prov. _____)

OGGETTO: Reg. (CE) n. 1234/2007 e s.m. e i. – Misura di sostegno comunitario alla Ristrutturazione e Riconversione dei vigneti - Campagna viticola 20__/20__. **Domanda di aiuto n. _____**
COMUNICAZIONE TERMINE LAVORI E RICHIESTA DI COLLAUDO DELLE OPERE REALIZZATE.

In conformità alle disposizioni previste dalla normativa citata in oggetto ed in adempimento delle indicazioni contenute protocollo n. _____ del _____, si comunica che in data _____ sono terminati gli interventi dichiarati nella domanda di aiuto in oggetto.

Ai fini del pagamento / svincolo della garanzia prestata per il pagamento avvenuto in via anticipata della domanda di aiuto in oggetto, si chiede pertanto, che venga predisposta da codesta struttura competente il controllo in loco per il collaudo delle opere realizzate.

Ai fini della esigibilità della spesa si allega la seguente documentazione, richiesta nel predetto atto di concessione:

- prospetto consuntivo, a firma del richiedente, dei lavori effettuati per la realizzazione delle opere finanziate, con i relativi costi;
- planimetria con l'indicazione delle particelle ristrutturate/riconvertite;
- elenco delle particelle oggetto dell'intervento con indicazione delle superfici investite per singola particella ristrutturata/riconvertita;
- originali e una copia della documentazione fiscale (consistente in fattura descrittiva dei beni e servizi acquistati), regolarmente quietanzata, giustificativa delle spese sostenute per l'acquisto dei mezzi tecnici e dei servizi extra aziendali. Per le barbatelle documentazione attestante l'impiego di materiale certificato prodotto nel rispetto del decreto MIPAAF 8 febbraio 2005;
- prospetto riepilogativo di tutte le fatture presentate riportante il numero, la data e la descrizione dei beni e/o servizi acquistati;
- dichiarazione di responsabilità in merito alle eventuali operazioni eseguite in proprio ed alla descrizione dei mezzi aziendali utilizzati e nella propria disponibilità (Modello B);
- comunicazione di avvenuto reimpianto;
- impegno a conservare agli atti tutta la documentazione fiscale relativa all'intervento finanziato per almeno 10 anni (Modello C).

_____, li _____

F I R M A



Luogo di emissione: Ancona	Numero:	Pag. 11
	Data:	

Modello B - parte 1

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ IN MERITO ALLE OPERAZIONI ESEGUITE IN PROPRIO ED ALLA DESCRIZIONE DEI MEZZI UTILIZZATI E NELLA PROPRIA DISPONIBILITÀ

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____
nato a _____ (__) il _____ residente a _____
_____ (__) in Via _____ n. _____
in qualità di (1) _____ della ditta avente ragione sociale _____
_____, CUA _____, in riferimento al collaudo finale delle
opere relativo alla domanda di aiuto alla ristrutturazione e riconversione vigneti - Camp. 20_/20__
Domanda di aiuto n. _____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

di aver eseguito in economia, con l'uso di attrezzature e/o macchinari e personale (in possesso di adeguate competenze professionali) dell'azienda sopra indicata e meglio specificati nel prospetto allegato, i seguenti interventi:

DESCRIZIONE INTERVENTO	VOCE PREZZARIO REGIONALE	UNITA' DI MISURA/ QUANTITA'	IMPORTO TOTALE LAVORI IN ECONOMIA (€)

TOTALE GENERALE € _____

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. LGS 196/03 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

.....
(luogo, data)

Il Dichiarante

.....

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto **ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante**, all'ufficio competente, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

(1) Titolare, legale rappresentante, socio amministratore, ecc..



Luogo di emissione:	Numero: 595/CSI	Pag.
Ancona	Data: 10/08/2011	13

Modello C

**DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A CONSERVARE AGLI ATTI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE FISCALE
RELATIVA ALL'INTERVENTO FINANZIATO PER ALMENO 10 ANNI**

Il/la sottoscritto/a _____
nato a _____ (__) il _____ residente a
_____ (__) in Via _____ n. _____
in qualità di (1) _____ della ditta avente ragione sociale _____
_____, CUA n. _____, in riferimento al collaudo finale delle
opere relativo alla domanda di aiuto alla ristrutturazione e riconversione vigneti - Camp. 20 __/20 __
Domanda di aiuto n. _____

SI IMPEGNA

a conservare agli atti tutta la documentazione fiscale relativa all'intervento finanziato per almeno 10 anni.

.....
(luogo, data)

Il Dichiarante

.....

(1) Titolare, legale rappresentante, socio amministratore, ecc.